

Quando e a chi spetta l'APE sociale?

Tutte le informazioni utili sulla soluzione di anticipo pensionistico riservata a lavoratori che si trovano in particolari situazioni di difficoltà

Il cosiddetto anticipo pensionistico, ormai a tutti noto come APE, è un progetto sperimentale che consente il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età. La sperimentazione, la cui durata era stata inizialmente fissata fino al 31 dicembre 2018 (con possibilità di proroga per l'anno successivo), è stata prorogata dapprima anche per il 2019 e, quindi, a seguito della Legge di Bilancio per il 2020, anche per l'anno in corso.

Chi ne ha diritto?

Possono fare richiesta di APE sociale tutti lavoratori dipendenti (del settore pubblico o privato), ai lavoratori autonomi o ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS, che si trovino in una delle condizioni di particolare tutela individuata dal legislatore. Spetta dunque:

- ai disoccupati involontari (licenziati) che abbiano esaurito integralmente la prestazione per disoccupazione o mobilità da almeno 3 mesi;
- **ai soggetti che assistano, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) e, dal 2018, anche un parente o un affine di secondo grado convivente;**
- qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- **agli invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni sanitarie, almeno pari al 74%;**
- ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento:
 1. operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 2. conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 3. conciatori di pelli e di pellicce;
 4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 5. conduttori di mezzi pesanti e camion;
 6. professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
 7. ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 8. addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
 9. professori di scuola pre-primaria; facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 10. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
12. operai siderurgici*;
13. braccianti agricoli*;
14. lavoratori marittimi*;
15. pescatori* (*dal 2018).

Prerequisito fondamentale, oltre a non essere già titolari di pensione diretta né in Italia né all'estero, è poter far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività gravose) Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30-36 anni), si precisa in particolare che si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo all'interno delle gestioni che rientrano nell'ambito di applicazione della norma (sono pertanto esclusi i contributi maturati all'interno di qualsiasi Cassa libero-professionale).

Attenzione! A partire dall'1 gennaio 2018 le lavoratrici madri hanno diritto a un ulteriore "sconto" di un anno per ogni figlio, entro un massimo di due anni: una madre di due figli potrà quindi ad esempio accedere al beneficio anche con un'anzianità contributiva di 28 anni (34 nel caso di svolgimento di attività gravose.

L'accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro. Non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito, come l'ASDI, l'assegno di disoccupazione finalizzato al reinserimento lavorativo, o con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (la cosiddetta "rottamazione negozi").

Il diritto all'APE decade invece nel caso il beneficiario raggiunga nel frattempo i requisiti per il pensionamento anticipato (41-42 anni e 10 mesi).

Attenzione! La necessità di cessare l'attività di lavoro alla richiesta del beneficio non va confusa con la (successiva) possibilità di cumulare l'assegno pensionistico così ottenuto con redditi da lavoro: in particolare, è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Laddove il limite venisse superato, il beneficio decadrebbe (e verrebbe inoltre richiesta la restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso dell'anno del superamento).

Come funziona l'APE sociale?

A differenza dell'ormai pensionata APE volontaria (non rinnovata alla fine del 2019), che prevedeva un vero e proprio prestito bancario (gravato peraltro da un premio assicurativo) da restituire nell'arco di vent'anni, **l'APE sociale si concretizza in un sussidio di accompagnamento alla pensione, entro un tetto di 1.500 euro lordi (circa 1.200 euro netti), erogato per 12 mensilità e non rivalutabile in base dall'inflazione. Il sussidio è interamente a carico dallo Stato: non si tratta quindi di una prestazione previdenziale vera e propria, ma piuttosto di un aiuto economico elargito unicamente a soggetti in particolare stato di bisogno.**

Più precisamente, l'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro; è invece pari a 1.500 euro nel caso in cui la "pensione" calcolata al momento di accesso all'APE sociale sia pari o superiore a 1.500 euro. Nell'eventualità di contribuzione mista (comunque versata all'interno delle gestioni interessate dall'APE sociale), l'assegno mensile viene calcolato pro quota, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e in funzione dei rispettivi periodi di iscrizione.

L'importo dell'indennità non è rivalutato né integrato al trattamento minimo. L'assegno non è poi reversibile ai superstiti, il che significa che in caso di decesso del titolare il beneficio decade.

Come presentare la domanda?

Quanti abbiano già maturato o matureranno nel corso del 2020 i requisiti previsti dalla legge devono innanzitutto preliminarmente presentare – prima ancora quindi della richiesta riguardante la prestazione vera e propria – la domanda per il riconoscimento di accesso alla prestazione. Contestualmente in caso di requisiti già maturati o alla maturazione dei requisiti veri e propri (cessazione dell'attività lavorativa compresa) è invece possibile fare richiesta per l'accesso al beneficio.

Entrambe le domande devono essere presentate in via telematica. Per quanto riguarda il riconoscimento delle condizioni di accesso, queste le finestre previste (verosimilmente anche per il 2020, ma confermare):

- dall'1 gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);
- dall'1 aprile al 15 luglio;
- dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva).

In caso di esito positivo dell'intero iter e laddove quindi sussistano a tale data tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso.

Attenzione! Al fine di valutare l'adeguatezza delle risorse stanziare, l'INPS provvede a un monitoraggio costante di domande e beneficiari. Laddove l'onere finanziario superi lo stanziamento previsto, la "priorità" viene assegnata sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafica di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.